



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

Pensione indiretta. Divisione tra l'ex coniuge divorziato titolare di assegno divorzile e figlio nato da una successiva convivenza more uxorio del de cuius. Art. 13 comma 2 lett.b) R.D.L. 14/04/1939 n. 636 come novellato dall'art.22 L.n. n.903/1965. Si applica.

Nella sentenza in esame, la Corte dei conti sez. giurisdizionale per la Sicilia ha affrontato la *questio juris* riguardante la corretta ripartizione della quota di pensione indiretta tra la figlia del *de cuius*, minore all'epoca del suo decesso, nata tra persone non unite da vincolo coniugale e l'ex coniuge divorziato.

Rileva la Corte che applicando le disposizioni di cui alla L.n. 898/1970 “... *al caso in esame appare evidente che in assenza del coniuge superstite (la madre della ricorrente, non legata dal vincolo coniugale è il coniuge divorziato legittimato a percepire la quota di pensione di reversibilità atteso che non risulta sia passato a nuove nozze ed è (era) destinatario dell'assegno divorzile*”.

Inoltre, la Corte osserva che “... *su fattispecie assolutamente sovrapponibile, si è recentemente pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n.100 del 2022 la quale ha affermato:... pur a fronte dell'inadeguatezza del sistema attualmente vigente – che, come s'è visto, confina all'oblio le ragioni di bisogno del figlio superstite che concorre nella reversibilità con altro avente diritto non legato a lui da rapporto di filiazione- non può, però, chiedersi a questa Corte una diretta e autonoma rideterminazione delle quote. Si tratterebbe, infatti, di un intervento all'evidenza manipolativo, tale da invadere l'ambito di discrezionalità riservata la legislatore...*”.

Corte dei conti- sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana. Sent. n.317/2023 – Giudice S. Vaccarino.